RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Art. 6

Per il personale dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette e' istituito il ruolo di gruppo A di cui alla tabella A dell'allegato III alla presente legge.

I ruoli del personale dei gruppi B e C di cui alle tabelle annesse al R. decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 304, e successive modificazioni, e il ruolo del personale subalterno stabilito dal R. decreto 21 marzo 1930-VIII, n. 219, e successive variazioni, per l'Amministrazione provinciale delle imposte dirette sono sostituiti rispettivamente dai ruoli di cui alle tabelle B, C e D dello stesso allegato III.

Versione in vigore dal 1 febbraio 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria
Estremi	Legge 25 gennaio 1940, n. 4
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dei-ruoli-del-personale-dell-amministrazione-finanziaria/art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it